

della Giustizia, il Reale Tribunale di detto
Tribunale la depositò al non fatto di cui
non fu fatto dopo esenzione del suddetto affetto, ma
non potendosi vedere che ^{qualche speltone} ~~nessun~~ reato in fatto
di persona minata, come quello del punto di essere
che il Medico della patria rimprovera il non fatto
per la minata che conosciuta viene sulla sua
Cosa "stata" di cui per il fatto di persona tipica al
Massimo l'aggravante di cui il n. 2 a d. 675 c. p.
Restante ante presentata l'atto la cui condanna subita
di obblazione a morte del n. 2 a d. 675 c. p. per il fatto di persona
comprensamente la pena di anni 10 di reclusione
e l'Esco di multa aumentabile fino di 3
e pena del n. 2 a d. 675 c. p. § 191 § 235

Il condonato per la parte del processo
del Massimo compete il condono 27-6-1910
non estendersi condizioni sospettive obblazione

P 200

M. G. G. G.

Dichiaro Massimo l'intero colpevole del reato commesso
e per l'aggravante di cui del n. 2 a d. 675 c. p. con modificata la
subbia, e pertanto lo condanno alla pena di anni 10
e non quattro di reclusione e l'Esco di multa, oltre
al pagamento delle spese processuali:

Il n. 2 a d. 27-6-1910 Dichiaro intesa come tale
che non le pare come sopra in fatto di obblazione
minazione di legge. Ordino la restituzione del

Espresso registrato all'Amministrazione Provinciale

Genova 27-XII-1966

Lettera

al Sig. ~~...~~

Assessorato

~~Chiusura~~